

UN'ESPERIENZA D'AFRICA LA *DIGNITAS CONNUBII* ALLA PROVA IN UNA REALTÀ DI CHIESA GIOVANE

1. Introduzione

Il presente contributo non ha la pretesa di fare il bilancio del decennio di applicazione dell'Istruzione *Dignitas Connubii*¹ nelle Chiese d'Africa, continente che presenta una tale varietà di situazioni e di esperienze da rendere peraltro una trattazione esaustiva molto complessa, se non impossibile. Esso nasce piuttosto come semplice riflessione personale a margine dei diversi contributi relativi all'applicazione della *Dignitas Connubii* nei Tribunali europei e americani, presentati dai relatori del Colloquio presso la Pontificia Università Gregoriana.

Cosciente dei limiti del contributo, che si fonda sull'esperienza quinquennale (2006-2011) di lavoro in un Tribunale interdiocesano africano a giudice unico, ritengo comunque che tale esperienza non rappresenti una realtà eccezionale all'interno del continente africano, e forse nemmeno in altre Chiese giovani, perché la mancanza di personale qualificato e di strutture adeguate accomuna diverse realtà ecclesiali.

2. Il contesto dell'esperienza

La riflessione nasce dall'esperienza di lavoro nel Tribunale interdiocesano di prima istanza di Bamako, capitale del Mali, uno Stato dell'Africa occidentale che si estende

¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio Dignitas Connubii* [= DC], Città del Vaticano 2005.

su un territorio vasto due volte la Francia e la cui popolazione, ammontante a circa 15 milioni di abitanti, è per il 95% di religione musulmana². I cristiani rappresentano poco più del 2% della popolazione e sono distribuiti in modo diverso sul territorio nazionale, a seconda della più o meno grande penetrazione dell'Islam nelle varie etnie che compongono il Paese. Nonostante la presenza di un numero consistente di battezzati delle Chiese protestanti, la maggior parte dei cristiani appartiene alla Chiesa cattolica, presente sul territorio con 6 Diocesi, tra cui l'Arcidiocesi di Bamako, in cui ha sede il Tribunale.

Il Tribunale interdiocesano di Bamako fu eretto all'inizio degli anni '90 grazie alla presenza e all'impegno di un canonista, un missionario francese appartenente alla Società dei Missionari d'Africa, meglio conosciuti come Padri Bianchi. Dal momento della sua erezione ha sempre operato come Tribunale unipersonale, mentre il Tribunale ecclesiastico di Angers, in Francia, fu designato come Tribunale di seconda istanza.

Nel 2005, quando mi fu chiesto di collaborare con il Tribunale interdiocesano di Bamako, l'attività era sospesa da due anni, cioè da quando l'allora giudice unico aveva lasciato definitivamente il Paese per un'altra missione. Nel febbraio 2006 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica concedeva eccezionalmente, *data necessitate*, al Vescovo Moderatore del Tribunale, unico canonista chierico o a quell'epoca, di fungere da giudice unico dello stesso Tribunale. Sempre nel febbraio 2006 venni nominata giudice istruttore. Nello stesso tempo furono nominati il Difensore del vincolo e il Promotore di giustizia, entrambi con dispensa dai titoli accademici, e il notaio.

Il Moderatore e giudice unico era Vescovo di una Diocesi sita a circa 250 km dalla sede del Tribunale, con rela-

² Per alcuni dati generali sullo Stato del Mali cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentation-du-mali/>.

tivamente poche occasioni di spostamento nella capitale. Era comunque conveniente che la sede del Tribunale non fosse trasferita in tale Diocesi, a causa della maggiore facilità di accesso alla capitale da parte dei fedeli interessati ad una causa di nullità, per cui si pose subito il problema dell'effettivo funzionamento del Tribunale. Per questo motivo, oltre alle competenze dell'uditore, venni delegata a porre anche tutti gli atti del processo che, in conformità con il can. 135 §3 CIC e l'art. 32 DC, non avessero *vi sententiae definitivae*: dal decreto di accettazione del libello fino alla trasmissione degli atti per la sentenza, svolgendo in particolare i compiti che l'art. 46 §2, 7°-13°; 15°; 18°; 21°-23° DC attribuisce al Presidente del collegio, ad esclusione del rigetto del libello.

In tale contesto ecclesiale il numero di cause di nullità introdotte non era elevato, a mio avviso più a causa della scarsa accessibilità del Tribunale che per il numero limitato di casi esistenti. A tal proposito è indicativa l'affermazione, alquanto paradossale, che il precedente Difensore del vincolo del Tribunale, un anziano missionario europeo con 50 anni di presenza in Mali, mi fece al mio arrivo a Bamako. Il missionario, sulla base della sua lunga esperienza africana trascorsa soprattutto in villaggi rurali, condivideva in buona parte la considerazione, alquanto paradossale, di un Vescovo africano, ascoltata alcuni anni addietro, secondo cui in Africa molti matrimoni celebrati in Chiesa erano da considerarsi nulli. Egli considerava dunque il matrimonio canonico come una delle sfide future per le giovani Chiese del continente africano. In quel momento ebbi delle difficoltà a comprendere e accettare tale affermazione; in seguito, pur avendo avuto modo di verificare di non poterla condividere, mi sono comunque progressivamente resa conto di come la cultura tradizionale relativa alla concezione del matrimonio, certamente ricca di molti valori, ma anche condizionata da disvalori, continui a pesare in modo decisivo sulle

scelte matrimoniali e sulle intenzioni dei nubendi, meglio, delle loro famiglie, nella celebrazione del matrimonio cattolico. Con ciò si verificano spesso non solo dei matrimoni «forzati», ma anche dei vincoli con vizi di consenso relativi all'indissolubilità e all'unità del matrimonio, in forma di esclusioni o di apposizione di condizioni sospensive e risolutive³. L'attività di un Tribunale ecclesiastico in tali contesti risulta perciò ben più necessaria di quanto possa essere manifesto dal solo numero di cause introdotte.

Diversi fattori influiscono sul fatto che pochi fedeli accedano al Tribunale ecclesiastico con la domanda di verifica della nullità del proprio matrimonio, e probabilmente alcuni di questi fattori accomunano diverse esperienze africane. In primo luogo, in una realtà a maggioranza non cristiana e con un elevato numero di matrimoni a disparità di culto, una gran parte delle domande che i Vescovi o i Tribunali ricevono, concerne la procedura di dissoluzione del matrimonio

³ Il matrimonio in Africa è prima di tutto un'alleanza tra famiglie. I matrimoni «organizzati» dalle famiglie sono una realtà ancora presente, soprattutto nel mondo rurale, realtà a volte positiva per i giovani nubendi che godono così di un grande appoggio familiare, ma con il rischio, nei casi in cui si prescinde dalla volontà dei giovani coinvolti, di dare origine ad un consenso nullo. La tradizione «pesa» sul consenso in altri modi: il matrimonio è considerato valido, e quindi duraturo, solo con la nascita di figli, per cui, nel caso in cui il vincolo non sia allietato dalla prole nei primi anni del matrimonio, l'uomo si sente libero di instaurare un'altra convivenza; la legge del levirato, cioè l'obbligo di un membro della famiglia, sposato o meno, di prendere in sposa la vedova del fratello maggiore, condiziona, esplicitamente o implicitamente, la concezione del matrimonio; troviamo in alcuni contesti etnici anche i cosiddetti matrimoni «per scambio», dove una figlia della famiglia dello sposo viene data in moglie nella famiglia della sposa: anche nel caso in cui il consenso fosse libero, la stabilità del secondo matrimonio dipende dalla stabilità del primo, per cui in caso di divorzio del fratello, anche la sorella rischia di essere ripudiata dalla famiglia della sposa divorziata.

in favorem fidei. L'accessibilità al Tribunale, inoltre, sito nella capitale e caratterizzato da una certa complessità di procedure svolte in una lingua straniera⁴, è molto compromessa in un Paese dove non solo l'analfabetismo è ancora molto alto, ma anche dove la maggior parte della popolazione vive in piccoli villaggi o centri molto distanti dalla sede del Tribunale, sia in termini di distanza geografica che di possibilità effettive di collegamenti. L'accessibilità al Tribunale è ancora oggi limitata, anche se non esclusivamente, a persone istruite, di classe medio-alta, residenti nei centri principali del Paese. Un importante lavoro di sensibilizzazione degli operatori pastorali è ancora da compiere: mentre si sta già attuando nei Seminari, rimane ancora da curare la formazione in questo ambito dei preziosi catechisti, veri pilastri della Chiesa africana.

Vi è inoltre l'influsso culturale tradizionale, e ciò a vari livelli. Il matrimonio è un affare familiare, così come lo sono in grande misura le scelte successive alla sua celebrazione, anche in riferimento alla separazione o alla decisione di un nuovo matrimonio. Non sempre, quindi, il desiderio avvertito in coscienza di regolarizzare la propria situazione matrimoniale si traduce nell'introduzione di una causa di nullità. I cattolici sono ancora in genere influenzati dalla mentalità del mondo tradizionale e musulmano sul matrimonio, soprattutto sulla sua unità, e ciò per due aspetti opposti, ma ugualmente poco favorevoli ad un'eventuale richiesta di nullità del proprio matrimonio. Da un lato, per i cristiani profondamente inseriti o rientrati in un contesto culturale non cristiano (alcuni cristiani vivono in villaggi o in famiglie esclusivamente non cristiani), celebrare un matrimonio solo tradizionale, dopo il fallimento del primo, non pone gravi problemi di co-

⁴ Il francese è la lingua ufficiale del Paese, mentre le numerose lingue locali sono più parlate che scritte.

scienza. D'altro lato i cattolici cresciuti in ambienti più cristianizzati vedono con fierezza nell'indissolubilità e nell'unità del matrimonio un valore prezioso che li distingue dai membri della religione tradizionale e dell'Islam. La «scoperta» dell'esistenza di un Tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del vincolo matrimoniale celebrato in Chiesa è spesso vissuta come un vero e proprio tradimento della fede. Per molti di loro, soprattutto per molte donne cristiane, il fatto di custodire il matrimonio indissolubile e fedele in un contesto, familiare in senso ampio, sfavorevole al matrimonio cristiano, è spesso una scelta di vero martirio silenzioso.

3. L'importanza della *Dignitas Connubii* per il funzionamento del Tribunale

Certamente la *Dignitas Connubii* presenta il funzionamento «ideale» di un Tribunale ecclesiastico, le cui norme sono di difficile applicazione in un contesto come quello sopra descritto, non molto distante dalla realtà di tante altre Chiese giovani. Non possiamo tacere il fatto che molte delle norme non possano essere applicate nelle condizioni attuali di un Tribunale come quello di prima istanza di Bamako, e non potranno esserlo probabilmente anche nel prossimo futuro, per la mancanza di operatori preparati, che non ha delle facili soluzioni a breve termine, nonostante l'impegno dei Vescovi.

La domanda che si pone in tali situazioni «eccezionali» rispetto alle norme canoniche, seppur «normali» per molte Chiese giovani, è come rispettare la giustizia sostanziale, per il bene dei fedeli e della Chiesa, in condizioni che non permettono il pieno rispetto formale delle norme stesse.

Con ciò non si intende negare all'Istruzione *Dignitas Connubii* il suo valore normativo nelle esperienze dei territori di missione. Al contrario, posso senz'altro affermare che essa conservi tutto il suo valore e la sua importanza anche in

tali realtà, che, in un certo senso, sono «di frontiera». O addirittura che acquisti ancora più rilevanza in tali realtà.

Nel lavoro quotidiano, una tale Istruzione, nata con lo scopo di aiutare gli addetti ai Tribunali a interpretare ed applicare correttamente il diritto matrimoniale, grazie alla sua sistematicità e completezza è di grande aiuto nell'orientare le decisioni dei pochi operatori presenti, a volte insufficientemente preparati al loro compito. L'Istruzione svolge dunque un prezioso ruolo, che potrei definire «formativo», accompagnando per mano nello svolgimento delle diverse funzioni.

Ciò vale in particolare per il ruolo del giudice unico che, essendo unico e quindi privo del confronto con altri giudici, trova nelle norme molto precise della *Dignitas Connubii* dei criteri sicuri in base ai quali procedere. Basti considerare, ad esempio, gli artt. 45-46 DC sui compiti del Tribunale collegiale e del suo Presidente, oppure l'art. 122 che precisa la mancanza di *fumus boni iuris* per il rigetto del libello, nonché gli artt. 253-254 che offrono dei criteri precisi nella redazione della sentenza. È forse utile dire che quegli articoli della DC che a prima vista possono sembrare troppo dottrinali o scolastici, sono di grande utilità per un Tribunale come descritto, fornendogli un *vademecum* concreto e preciso nella conduzione del processo.

La stessa utilità «formativa» è stata rilevata nel Tribunale di Bamako in riferimento al ruolo del Difensore del vincolo, in particolare all'art. 56 DC, che ha aiutato il sacerdote nominato con dispensa dai titoli accademici e senza esperienza processale ad orientare e migliorare il suo lavoro.

Il valore dell'Istruzione non si è limitato nel nostro caso a tale ruolo «formativo», ma consiste anche nelle soluzioni pratiche offerte. L'art. 51, in particolare, sulla possibilità concessa anche all'uditore di nominare un uditore *ad actum* per casi particolari, risulta di primaria importanza nelle circostanze di un Tribunale la cui competenza si estenda su

un territorio vasto, con distanze che spesso impediscono ad una parte o ad un teste di raggiungerne la sede⁵.

È di indubbia utilità anche l'art. 209 *DC* sui quesiti da porre al perito in riferimento alle questioni di natura psichica.

L'Istruzione *Dignitas Connubii* ha però dimostrato tutta la sua utilità anche lì dove non poteva essere applicata nella sua integralità per mancanza di condizioni essenziali. In tali situazioni si è trattato di una norma di riferimento nella ricerca di soluzioni alternative che rispettassero, se non del tutto la lettera della legge, almeno la *mens legislatoris* espressa nel Codice e nell'Istruzione, per evitare il rischio di arbitrarietà nelle varie decisioni del giudice.

Un esempio può aiutare. L'art. 127 *DC*, sull'ammissione del libello e la citazione della parte convenuta, chiede che alla notifica del decreto sia aggiunta la proposta della formula del dubbio e copia del libello o, nel caso in cui per gravi ragioni si debba attendere la deposizione della parte convenuta, almeno l'oggetto della causa e la ragione della domanda addotta dalla parte attrice. L'intenzione della norma è permettere alla parte convenuta di esercitare il suo diritto alla difesa: la decisione di non inviare il libello è, quindi, da considerarsi eccezionale, mentre la mancanza degli elementi minimi previsti dal §3 della suddetta norma rende gli atti del processo nulli (cf. art. 128 *DC*).

Nel contesto africano da noi conosciuto, questa norma può dare origine a notevoli difficoltà e, talvolta, a gravi inconvenienti. In primo luogo il libello, proposto dalla parte

⁵ Ascoltare un teste o una parte ha significato a volte, nella realtà africana, che il parroco, o un altro sacerdote, nominato uditore *ad actum*, facesse ripetuti e a volte difficili spostamenti nell'entroterra del Paese, per raggiungere villaggi lontani e non sufficientemente collegati da mezzi di comunicazione, nella speranza di trovare in loco la persona desiderata. In alcune cause, in cui si trattava della parte convenuta o di un teste importante per la soluzione della causa, ciò ha significato diversi mesi di attesa. La collaborazione dei sacerdoti è risultata molto preziosa, anche a costo di notevoli sacrifici in termini di tempo e di mezzi.

attrice in genere senza aiuti qualificati, rende sovente impossibile l'individuazione di una formula del dubbio precisa, pur lasciando intravedere nella domanda un certo *fumus boni iuris*. Si deve poi tener conto del fatto che la convocazione della parte attrice per eventuali chiarimenti non è sempre cosa facile, soprattutto quando le distanze e, quindi, l'onere finanziario, non permettono ripetuti spostamenti. D'altra parte non esiste un vero e proprio sistema postale né indicazioni stradali precise (persino nella capitale, di circa 2 milioni di abitanti, la maggior parte dei quartieri non conosce nomi di vie) e la notifica è spesso possibile solo tramite la stessa parte attrice o persone che conoscono la parte convenuta, perciò in modo non sempre sicuro. La cultura, inoltre, è tale che un libello ricevuto in un contesto di famiglia molto allargata dà spesso origine ad una pubblicità del tutto dannosa allo svolgimento della causa. Notificare per iscritto anche poche informazioni risulta, in non pochi casi, controproducente, complicando la ricerca della verità tramite interventi esterni del tutto inopportuni. Salvaguardare la natura riservata di queste cause e la quiete nella comunità familiare e parrocchiale significa, in via quasi ordinaria e non eccezionale, optare non solo per il non invio del libello, ma anche per il quasi totale silenzio sul contenuto della richiesta della parte attrice. Per poter rispettare comunque la *mens legislatoris* espressa nell'Istruzione, una tale scelta richiede al giudice, di volta in volta, la ricerca delle vie più opportune e giuste perché non venga negato alla parte convenuta il diritto alla difesa. In una cultura dove la mediazione gioca un ruolo determinante nelle relazioni sociali, ciò ha significato a volte dover ricorrere all'aiuto di persone autorevoli nella comunità cristiana, perché la parte accettasse di presentarsi al Tribunale e ricevere la citazione, nel maggior rispetto possibile della riservatezza delle cause, in modo in parte analogo all'art. 161 §1 DC sulla designazione di una persona idonea per procedere all'interrogatorio, qualora la parte o il teste rifiuti di sotto-

porsi all'esame giudiziale. Allo stesso scopo e quando possibile, si è chiesto l'intervento del Vicario generale della Diocesi della parte convenuta, con una certa analogia rispetto alle norme sulla competenza dei Tribunali. In altre situazioni, in analogia all'esortazione dell'art. 138 §2 sull'assenza della parte in giudizio, il contatto con il giudice è stato dapprima telefonico, a volte ripetuto, per evitare l'assenza della parte convenuta e favorire una situazione che permettesse la conoscenza riservata del libello.

4. Problemi incontrati nell'applicazione dell'Istruzione *Dignitas Connubii*

Quanto sopra espresso introduce il discorso delle principali difficoltà che si incontrano regolarmente nell'applicazione della *DC* nel contesto del Tribunale interdiocesano di Bamako. Faccio accenno solamente ad alcune di esse, senza la pretesa di voler offrire delle soluzioni, che richiederebbero un approfondimento che oltrepassa i limiti del presente contributo.

4.1 Vescovo Moderatore e giudice unico

La nomina del Vescovo Moderatore del Tribunale interdiocesano a giudice unico è stata l'eccezione permessa dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per garantire il proseguimento dell'attività del Tribunale dopo la partenza del giudice unico sacerdote⁶. Si trattava dell'unica

⁶ Nel caso in cui il giudice unico è un missionario, come spesso si verifica, si pone il problema della continuità nell'operato del Tribunale, essendo in genere i missionari periodicamente inviati altrove. Non è forse inutile sottolineare che l'impossibilità di formare il Collegio giudicante in tali Paesi, spesso estremamente estesi in termini geografici e poveri in termini di infrastrutture, dipende non solo dall'effettiva mancanza di persone preparate, ma anche dalle eccessive distanze tra di loro. La necessità di attendere la riunione del Collegio giudicante rischierebbe spesso di paralizzare l'attività del Tribunale, tenendo anche presente che in molte realtà africane i Vescovi non possono destinare i pochi sacerdoti che hanno al solo ufficio di giudici risiedenti al di fuori della propria Diocesi.

soluzione possibile per poter rispondere alla necessità della Chiesa e dei fedeli di avere un Tribunale accessibile all'interno del territorio della Conferenza episcopale. Questa nomina comportava il problema che il Tribunale si potesse trovare nell'impossibilità concreta di operare, a causa degli impegni pastorali del Vescovo e della relativa distanza della sua Diocesi dalla sede del Tribunale. La soluzione adottata, cioè la delega all'uditore a porre tutti gli atti che non avessero valore di sentenza definitiva, rischia però di creare, nel vissuto concreto, una situazione in cui il giudice unico si limita, più o meno, a ratificare il parere dell'uditore e a firmare la sentenza. Concretamente ci si può trovare di fronte ad una situazione effettiva, certamente da non favorire, in cui un giudice laico conduca a termine un processo, la cui responsabilità è assunta in modo formale dal giudice unico regolarmente nominato, un Vescovo nel nostro caso.

Poiché non credo si possa prevedere, almeno in certe realtà, un aumento a breve termine di sacerdoti autoctoni formati in diritto canonico che possano dedicarsi per buona parte del loro tempo al lavoro del Tribunale, nonostante il lodevole sforzo dei Vescovi a tal riguardo, si dovrà cercare un'altra soluzione, perché l'esercizio dell'attività giudiziaria non sia impedito o almeno molto ostacolato⁷.

Se le norme del Codice limitano l'ufficio del giudice laico all'integrazione del collegio formato da altri due chierici (cf. can. 1421 §2), sorge la questione se sia possibile prevedere in casi eccezionali la delega della potestà giudiziaria a dei laici che presentino i requisiti richiesti dal Codice per la nomina a giudice. L'art. 32 *DC*, riprendendo la norma del can. 135 §3 del CIC, esclude la delega della potestà giudiziale di cui godono i giudici. Pur essendoci tra i canonisti posizioni discordi, non sembra che

⁷ La possibilità prevista dall'art. 24 *DC* non è applicabile nella maggior parte delle situazioni africane, a causa delle distanze e delle risorse limitate.

questa disposizione restrittiva valga anche per i Vescovi, giudici nati delle loro Diocesi⁸. Nei territori di missione questa possibilità di delega della potestà giudiziale a dei laici costituirebbe chiaramente un grande aiuto nell'amministrazione della giustizia, in riferimento alle cause matrimoniali. L'esercizio delegato della potestà giudicante dovrebbe poi essere articolato con il suo esercizio ordinario, rappresentato dai Tribunali diocesani o interdiocesani, soprattutto nei casi in cui viene meno la possibilità di avere un giudice unico chierico.

4.2 *L'astensione dal giudicare una causa*

Crea spesso difficoltà, nel contesto africano, l'applicazione dell'art. 67 DC, non solo in riferimento alle situazioni di Tribunali a giudice unico, ma soprattutto in riferimento ad una cultura tradizionale, dove le relazioni familiari assumono un peso molto diverso dal contesto europeo e si estendono in modo più ampio rispetto al computo di consanguineità a cui siamo abituati. Ciò significa che in tali culture vincoli molto stretti di parentela, obbliganti per gli interessati, sussistono anche lì dove, secondo la mentalità occidentale, non esiste alcun vincolo di consanguineità. In Mali l'operato del Tribunale, e in particolare del Vescovo giudice unico, è stato spesso oggetto di forti pressioni «familiari» in senso lato, con conseguenze a volte molto fastidiose.

Quanto detto può contribuire a porre in luce il valore dell'obbligatorietà di una doppia sentenza conforme nella dichiarazione di nullità del matrimonio che, sulla base di quest'esperienza, ritengo essenziale per salvaguardare l'indissolubilità del sacramento. La necessità di un nuovo esame

⁸ Sull'argomento cf. M.A. ORTIZ, «La potestà giudiziale in genere e i tribunali (artt. 22-32)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii». Parte seconda*, Città del Vaticano 2007, 63-102.

da parte di un Tribunale di secondo grado, soprattutto quando quest'ultimo appartiene ad un altro contesto culturale, come nel caso dell'istanza di appello del Tribunale interdiocesano di Bamako, è sempre stata di grande importanza, non solo in riferimento alla realtà di Tribunale a giudice unico, ma anche in rapporto a tali dimensioni culturali.

L'Officialité d'Angers, inoltre, pur senza venir meno alle esigenze di imparzialità e di autonomia, ha spesso svolto nei confronti del Tribunale interdiocesano di Bamako un ruolo di fraterno accompagnamento, attraverso i suoi consigli, forniti come eco alle diverse fattispecie su cui i giudici si sono pronunciati in seconda istanza.

4.3 *La consulenza e la distinzione dei ruoli*

Una difficoltà non ancora risolta è rappresentata dalla mancanza, nonostante l'obbligo normativo, di un albo di avvocati approvati dal Vescovo moderatore, che possano assistere le parti come patroni di fiducia o d'ufficio, mentre la mancanza di competenze e le scarse capacità finanziarie del Tribunale non permettono la presenza di patroni stabili. Nell'attesa di identificare un avvocato civilista idoneo ad operare in questo campo, si è posto il problema di come aiutare le parti, spesso poco istruite, sia nel momento iniziale di presentazione del libello sia durante le diverse fasi del processo.

Il ruolo di consulenza, che l'art. 113 DC esige presso ogni Tribunale, è stato svolto dagli stessi operatori del Tribunale e in particolare dal giudice unico e dall'uditore. È evidente che questa consulenza, svolta da chi poi deve intervenire nella causa, non rispetta il dettato dell'art. 113 §2 DC⁹. Tuttavia, nella realtà ecclesiale e sociale africana in cui il Tribunale opera, questa consulenza ha rappresentato,

⁹ Tale prassi non sembra invece contraddire l'art. 36 §2 DC, poiché in ogni caso non si tratta di ricoprire stabilmente due uffici. Tra l'altro dalla lettera del §2 l'uditore sembra escluso dal divieto.

nella maggior parte dei casi, un vero e proprio obbligo morale per gli operatori del Tribunale, affinché potesse essere reso effettivo il diritto delle persone a veder riconosciuto il diritto alla verità sul proprio stato personale e il diritto alla difesa nel corso del processo, soprattutto quando la parte convenuta era una donna che, di fatto, risulta quasi sempre la parte più debole, anche perché in genere meno istruita.

L'impegno è quindi quello di conciliare, nella misura del possibile, l'aiuto da fornire in termini di consulenza con l'autonomia giudiziaria, cercando di limitare l'intervento allo stretto necessario per aiutare la parte ad accedere al Tribunale ed evitare una sentenza ingiusta. Si deve notare che spesso la necessità di stabilire un contatto diretto con la parte convenuta, che favorisca il suo intervento nella causa o che la faccia recedere da una posizione di assenza per una migliore comprensione della verità, si avvicina molto al lavoro previo svolto da un patrono.

4.4 *La formula del dubbio*

L'impossibilità o l'estrema difficoltà, in mancanza di aiuti qualificati, di dedurre i capi di nullità dal libello e di incontrare le parti per un'indagine previa, rappresenta la quasi normalità delle situazioni. Solo in rare occasioni, inoltre, è stato possibile avere il punto di vista della parte convenuta prima o almeno al momento della fissazione del dubbio.

Le soluzioni adottate sono state due. Il giudice unico sacerdote, nei casi di non chiarezza e in cui le parti risiedevano lontano dalla capitale, rendendo difficile la loro ripetuta presenza nel Tribunale, procedeva dapprima alla citazione e all'interrogatorio della parte attrice e della parte convenuta, fissando solo in seguito la formula del dubbio. Utilizzava, quindi, in via quasi ordinaria l'eccezione prevista dall'art. 160 DC.

Nel periodo successivo alla sua partenza, la scelta adottata fu quella di fissare comunque il dubbio a partire

dal libello, per poi modificarlo nel corso dell'istruttoria, se necessario, adottando quasi ordinariamente l'eccezione prevista dall'art. 136 DC. La grande difficoltà, nel contesto africano descritto e in mancanza di patroni di fiducia o stabili, era però di non poterlo fare *ex officio* e di dover contattare di nuovo la parte attrice e la parte convenuta, sia per la nuova formulazione che per delle integrazioni istruttorie. Prevedere la possibilità per il giudice di fissare il dubbio *ex officio*, risolverebbe molti problemi in tale contesto, fatto salvo certamente il diritto alla difesa di entrambe le parti¹⁰.

4.5 Citazioni, notifiche e interrogatori per posta

Ho già accennato sopra al problema delle citazioni e delle notifiche che la *Dignitas Connubii* chiede siano fatte «tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro» (cf. art. 130). In un contesto come quello in cui opera il Tribunale, è difficile capire quale possa essere un mezzo assolutamente sicuro, avendo spesso a disposizione solo un numero telefonico o il nome del quartiere dove risiede la «grande famiglia» della persona interessata. Alle volte — e non così raramente — l'unica alternativa, quando si dimostra difficile anche chiedere l'intervento dei parroci o dei catechisti, è usare il telefono o, per chi possiede un indirizzo email, la posta elettronica, accettando la perdita di sicurezza connessa a questi strumenti¹¹.

Alla posta elettronica e ad interrogatori scritti — se la persona è raggiungibile in tal modo — si è costretti a ri-

¹⁰ Sull'argomento cf. G. MARAGNOLI, «La formula del dubbio (artt. 85-32)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*. Parte terza, Città del Vaticano 2007, 85-132.

¹¹ Del resto anche la stessa prova dell'identità di un teste che si presenta al Tribunale non è sempre semplice, dato che molti, soprattutto se residenti in villaggi poco accessibili, non possiedono documenti di identità personale.

correre anche in alcuni casi in cui la parte convenuta o un teste importante per la causa risieda in un altro Stato africano, benché questi mezzi non siano esplicitamente previsti dal can. 1528 CIC e dall'art. 161 §1 DC¹². Infatti le rogatorie inviate a norma dell'art. 29 DC ad altri Tribunali o ad altre Diocesi africane nella grande maggioranza dei casi hanno avuto purtroppo come unico risultato solo quello di una lunga attesa.

Si è ben coscienti dei limiti che una tale deposizione, inviata per iscritto, comporta nella valutazione delle prove, ma risulta a volte l'unico mezzo accessibile¹³.

5. Conclusione

Quanto sopra esposto cerca di descrivere a grandi linee le caratteristiche proprie di un Tribunale che opera in una Chiesa del continente africano, certamente particolare a causa della minoranza dei cattolici rispetto alla popolazione. L'esperienza può essere comunque utile per far comprendere una realtà che, come già sopra espresso, presenta dei caratteri simili a molte altre realtà di Chiese giovani.

In tali contesti è difficile pensare che norme formulate sulla base di esperienze di Tribunali ecclesiastici strutturati e con una lunga tradizione come i Tribunali occidentali, possano sempre trovare un'adeguata applicazione. Pur nella consapevolezza che le norme universali non possano rispondere alle situazioni particolari eccezionali e che le ec-

¹² Faccio presente che in Africa, in genere, la mobilità umana all'interno e all'esterno del proprio Stato è molto alta, per motivi di lavoro e familiari, tenendo anche presente che, almeno per quanto riguarda il Mali, le etnie di cui è composto il Paese sono dislocate su un territorio che abbraccia diversi Stati.

¹³ A tal proposito condividiamo gli argomenti a favore dell'esame giudiziario di G. CABERLETTI, «L'esame giudiziale (artt. 162-176)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Conubii»*. Parte terza, Città del Vaticano 2007, 321-342.

cezioni non possono diventare norme, rimane comunque il dubbio che nella geografia ecclesiale attuale, dove si assiste ad una vivace crescita delle Chiese giovani, siano le esperienze europee a diventare progressivamente delle eccezioni.

Rimane intatta comunque la convinzione dell'utilità di un'Istruzione come la *Dignitas Connubii* anche per questi contesti, per il suo valore di norma di riferimento a cui avvicinare progressivamente le soluzioni adottate di volta in volta.

Il contesto africano, così diverso dal contesto in cui sorgono tali norme e sotto tanti punti di vista molto complesso, rende il lavoro in un Tribunale come quello di Bamako molto variegato e scevro da ogni routine, e per questo motivo estremamente arricchente. Ciò è dovuto, in primo luogo, ad alcune fattispecie concrete tipiche di un contesto culturale molto particolare ed affascinante; tuttavia anche l'applicazione procedurale è fonte di grande ricchezza, per la necessità di ricerca di soluzioni che non sono mai troppo scontate.

Concludo annotando che la sensibilità dei Pastori verso questo tipo di attività pastorale si è dimostrata elevata nella mia esperienza, non risparmiando sforzi per poter favorire il funzionamento del Tribunale con le risorse limitate della Chiesa in un Paese tra i più poveri dell'Africa. Data l'importanza essenziale della famiglia nel contesto africano, si è consapevoli che la pastorale familiare passi anche attraverso la ricerca di verità sulle situazioni matrimoniali dei fedeli, spesso molto complesse sia per la cultura tradizionale di riferimento che per la rilevanza dell'intervento delle famiglie allargate, non sempre cattoliche, nelle decisioni matrimoniali dei singoli fedeli. Ulteriori sforzi in favore di un possibile e retto funzionamento dei Tribunali ecclesiali sono quindi da auspicare.

GIOVANNA MARIA COLOMBO, COMLOY